



Città di Sassuolo

ORDINANZA N. 67 del 05/05/2020

Servizio di Staff al Sindaco e Relazioni Esterne

OGGETTO: ACCESSO DI PARENTI E VISITATORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI ATTIVE SUL TERRITORIO COMUNALE. PROVVEDIMENTI.

Il Sindaco

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, con lo scopo di evitare il formarsi di assembramenti, possibili occasioni di diffusione del contagio, hanno imposto diverse limitazioni;

RICHIAMATO, in particolare, il DPCM 8 marzo 2020 che, oltre a prevedere misure urgenti di contenimento del contagio, tra gli altri, nel territorio della provincia di Modena, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale ha previsto che, sino al 3 aprile 2020:

“q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”;

DATO ATTO che con DPCM dell'1 aprile 2020 l'efficacia della disposizione suddetta è stata prorogata al 13 aprile 2020 ed analoga disposizione è stata adottata con il DPCM 10 aprile 2020 la cui efficacia è stabilita sino al 3 maggio 2020;

RICHIAMATO il DPCM 26 aprile 2020 che, dettando disposizioni con efficacia sino al 17 maggio 2020, recita:

- all'art 1 comma 1 lettera x) *“l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”;*
- all'art 1 comma 1 lettera d) *“è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”;*

DATO ATTO che l'ordinanza n. 74 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna dispone che “Restano sospese le visite agli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali per persone non autosufficienti”;

RITENUTO necessario, data l'estrema delicatezza della situazione sanitaria, di estendere la sospensione delle visite agli ospiti anche delle altre tipologie di strutture residenziali funzionanti sul territorio comunale che accolgono anziani sia autosufficienti che non autosufficienti (es. case famiglie, comunità alloggio, ecc.);

DATO ATTO dell'accordo, in merito all'adozione del presente provvedimento, espresso dalla Direzione del Distretto Sanitario di Sassuolo-Azienda Sanitaria Locale di Modena;

VISTI gli articoli 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
- lo Statuto comunale

ORDINA

Il divieto di accesso da parte di parenti e visitatori alle strutture residenziali che ospitano anziani autosufficienti e non, comunque denominate, presenti e funzionanti sul territorio comunale a partire dal 5 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 incluso

DISPONE

1. Di trasmettere la presente Ordinanza a:
Prefetto della Provincia di Modena;
Azienda USL
Presidente dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramico
Gestori di servizi di ospitalità residenziale per anziani autosufficienti e non
2. Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso tutti i mezzi di comunicazione e diffusione, nonché con l'utilizzo dei social;
3. Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna; In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Gian Francesco Menani / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto in firma digitale